



XI LEGISLATURA

**ALLEGATO B**  
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


**DELIBERAZIONE N. 19 DEL 19 MARZO 2024**

**OGGETTO N. 07** **Trattenimento in servizio della sig. Daniela Valigi in applicazione della deliberazione n. 529 del 26 gennaio 2015, come modificata dalla deliberazione n. 44 del 16 marzo 2020.**

		Pres.	Ass.
<b>Squarta Marco</b>	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fioroni Paola</b>	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Michele Bettarelli</b>	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*PRESIDENTE:* Marco Squarta

*SEGRETARIO VERBALIZZANTE:* Juri Rosi



## **L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2, che attribuisce all'Ufficio di presidenza la competenza ad approvare i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1 dell'11 gennaio 2019;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 26 gennaio 2015, n. 529 (Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, art. 1, comma 3. Linee di indirizzo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale delle categorie e della dirigenza dell'Assemblea legislativa);

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2020, n. 44 (Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, art. 1, comma 3. Modifica delle linee di indirizzo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale delle categorie e della dirigenza dell'Assemblea legislativa adottate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 529 del 26 gennaio 2015.);

**UDITA** la proposta del Segretario generale Juri Rosi inerente il trattenimento in servizio della sig.ra Daniela Valigi;

**ESAMINATA** la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di organizzazione della struttura e allegata al presente atto;


**PRESO ATTO** dei visti di regolarità amministrativa e dell'attestazione di irrilevanza del parere di regolarità contabile;

**RITENUTO** di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e diritto nella stessa riportate;

**con voti unanimi espressi nei modi di legge**

## **DELIBERA**


1. di rinviare per un periodo pari a 3 mesi e pertanto fino al 30/09/2024, il collocamento a riposo della sig.ra Daniela Valigi, in attesa di avere una chiara interpretazione del comma 161 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 da parte dell'INPS al fine di evitare di provocarle un danno economico dovuto all'applicazione delle nuove aliquote di rendimento;



2. di disporre la pubblicazione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua adozione e fino al 01.01.2030, a cura della Responsabile della Sezione Trattamenti economici e Assistenza tecnico-contabile agli Istituti, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali — Provvedimenti — Provvedimenti organi indirizzo-politico”, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento interno e della circolare del Segretario generale n. 2/2024;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente ad interim del Servizio Risorse e Sistema informativo, alla Responsabile della Sezione Trattamenti economici e Assistenza tecnico-contabile agli Istituti, al Responsabile della P.O.P. Trattamento giuridico del personale per gli adempimenti conseguenti, alla Responsabile della Sezione Segreteria delle Commissioni (Terza Commissione e Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari) ed alla sig.ra Daniela Valigi con richiesta di predisporre una nuova domanda di pensionamento in sostituzione di quella presentata.

Il Segretario Verbalizzante  
*Juri Rosi*

Il Presidente  
*Marco Squarta*



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'istituto della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con il personale, anche di qualifica dirigenziale, che abbia raggiunto i requisiti pensionistici previsti dalla normativa di settore.

La figura, inizialmente introdotta dal legislatore per il solo triennio 2009 – 2011 (Legge 133/2008, art. 72, comma 11), è stata successivamente estesa al periodo 2012-2014 (Legge 148/2011, art. 1, comma 16) e, infine, prorogata senza limiti temporali dal D.L. 90/2014 che espressamente impone alle Amministrazioni di adottare le risoluzioni *con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi* (art. 1, comma 5).

Pertanto, al fine di garantire la corretta attuazione della normativa citata, le Amministrazioni sono state chiamate a dettare linee guida che regolamentino l'applicazione dell'istituto nell'ambito della propria realtà organizzativa, assicurando al contempo la salvaguardia dei servizi e l'imparzialità del loro agire.

Con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 gennaio 2015 n. 529 (Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, art. 1, comma 3. Linee di indirizzo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale delle categorie e della dirigenza dell'Assemblea legislativa), successivamente modificata con deliberazione 16 marzo 2020, n. 44 (Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, art. 1, comma 3. Modifica delle linee di indirizzo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale delle categorie e della dirigenza dell'Assemblea legislativa adottate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 529 del 26 gennaio 2015.), sono stati adottati i criteri per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione consiliare a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come determinato dall'art. 24, commi 10 e 12, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato art. 24, comma 10.

In ordine a tale adempimento è importante evidenziare che l'Assemblea legislativa ha utilizzato la risoluzione dal 2015 e, fin da allora, si è dotata di un apposito atto di indirizzo che ne disciplina l'utilizzo. Il provvedimento, che ha consentito un efficace intervento di razionalizzazione della struttura, dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro venga esercitata nei confronti di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma, salvo limitate eccezioni espressamente individuate.

Tale scelta organizzativa trae il suo fondamento dall'attuale congiuntura economica sfavorevole e dalla conseguente volontà dell'Amministrazione di assicurare un consistente risparmio dei costi, senza pregiudizio per le funzionalità dell'Ente e, dunque, salvaguardando qualità e quantità dei servizi erogati.

In tale ottica l'Ente ha comunque assunto il ricambio generazionale quale principio organizzativo generale al fine di favorire l'incremento del turn over e l'ingresso di nuovo personale in sostituzione di dipendenti con elevata anzianità lavorativa ed elevato livello retributivo.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, comma 161 ha previsto che gli assicurati presso la Cpdel in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31.12.1995, subiranno una riduzione delle aliquote di rendimento della pensione nel caso di maturazione dei requisiti



per la pensione anticipata da gennaio 2024 e che sono esclusi da tale riduzione i soggetti che sono collocati in quiescenza d'ufficio dall'amministrazione pubblica per raggiungimento dei limiti ordinamentali (65 anni) o a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista da norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.

E' stato chiesto informalmente agli uffici territoriali dell'Inps come ci si debba comportare a seguito dell'inserimento di questa nuova normativa, ma al momento stanno attendendo una determinazione a livello nazionale che permetta di valutare positivamente la possibilità di risoluzione anticipata prima del raggiungimento del limite ordinamentale, senza danno al dipendente.

Pertanto risulta necessario valutare l'opportunità di mantenere in servizio la sig.ra Daniela Valigi per ulteriori tre mesi in attesa dell'interpretazione che verrà data al comma 161 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 da parte dell'Inps per evitare di provocarle un danno economico dovuto all'applicazione delle nuove aliquote di rendimento.


**VISTA** la determinazione dirigenziale 14 novembre 2023, n. 723 avente ad oggetto: "Dipendente a tempo indeterminato sig.ra Valigi Daniela. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con decorrenza 1° luglio 2024 (ultimo giorno lavorativo 30/06/2024)."

**VISTO** in particolare il punto 5) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 gennaio 2015 n. 529 il quale dispone che "l'Ufficio di Presidenza può rinviare, per un periodo massimo di 24 mesi, fatte salve le disposizioni sulla pensione di vecchiaia, il collocamento a riposo del personale interessato, su motivata proposta del Segretario Generale, al fine di garantire il completamento di piani e/o progetti in corso di realizzazione od in considerazione della particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati e specifici ambiti, valutata anche la situazione di carenza di organico della struttura".

**CONSIDERATO** che, oltre alle motivazioni ivi indicate, può essere valutata da parte dell'Ufficio di Presidenza anche l'opportunità di mantenere in servizio la sig.ra Daniela Valigi per evitare di provocare un danno sia alla dipendente a causa dell'applicazione delle nuove aliquote di rendimento, sia all'amministrazione per l'eventuale risarcimento del danno ed il reintegro in servizio;

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di rinviare per un periodo pari a 3 mesi e pertanto fino al 30/09/2024, il collocamento a riposo della sig.ra Daniela Valigi, in attesa di avere una chiara interpretazione del comma 161 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 da parte dell'INPS al fine di evitare di provocarle un danno economico dovuto all'applicazione delle nuove aliquote di rendimento;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua adozione e fino al 01.01.2030, a cura della Responsabile della Sezione Trattamenti economici e Assistenza tecnico-contabile agli Istituti, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali — Provvedimenti — Provvedimenti organi indirizzo-politico", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno e della circolare del Segretario generale n. 2/2024;
- 3) di trasmettere il presente atto al Dirigente ad interim del Servizio Risorse e Sistema informativo, alla Responsabile della Sezione Trattamenti economici e Assistenza



tecnico-contabile agli Istituti, al Responsabile della P.O.P. Trattamento giuridico del personale per gli adempimenti conseguenti, alla Responsabile della Sezione Segreteria delle Commissioni (Terza Commissione e Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari) ed alla sig.ra Daniela Valigi con richiesta di predisporre una nuova domanda di pensionamento in sostituzione di quella presentata.

Perugia, 19 marzo 2024

L'istruttore  
*Laura Potenza*

Il Segretario generale  
*Juri Rosi*

#### **PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 19 marzo 2024

Il Segretario generale  
*Juri Rosi*

#### **ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 19 marzo 2024

Il Responsabile *ad interim* del Servizio  
Risorse e Sistema informativo  
*Juri Rosi*